



## LA STRUMENTALIZZAZIONE DEL DIRITTO DI CRONACA PER FINALITÀ CONTRA IUS: ESTORSIONE?

*Nota a Cass. pen., sez. II, 20.10.2011 (dep. 24.11.2011), n. 43317, Pres. Esposito, Rel. Prestipino*

di Dora Tarantino

SOMMARIO: 1. Il caso oggetto della sentenza della Suprema Corte. — 2. Il percorso argomentativo della Cassazione sul caso Corona: il danno derivante dalla diffusione non autorizzata delle immagini. — 2.1. (segue). Il collegamento funzionale tra la minaccia di esercitare il diritto di cronaca e il profitto ingiusto. — 3. La minaccia di esercitare un diritto: rassegna dei principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. — 3.1. (segue). L'effetto di coazione come *principium individuationis* della minaccia penalmente rilevante: riflessioni critiche — 3.2. (segue). La deviazione "finalistica" del diritto come criterio di identificazione della minaccia penalmente rilevante. — 4. Conclusioni.

### 1. Il caso oggetto della sentenza della Suprema Corte.

Con la sentenza n. 43317 del 20 ottobre 2011, la II sezione della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della configurabilità del delitto di estorsione nei casi in cui la minaccia consista nel prospettare alla vittima i pregiudizi che le deriverebbero dall'esercizio di un diritto o di una facoltà legittima da parte del soggetto attivo.

Giova riassumere i tratti essenziali della vicenda sottoposta all'attenzione dei giudici di legittimità.

L'imputato, titolare di un'agenzia fotografica, nello svolgimento della propria attività professionale si procurava immagini potenzialmente "compromettenti" (o prospettate come tali) di noti personaggi, appartenenti al mondo dello sport, dello spettacolo e dell'economia, e ne offriva la restituzione agli interessati dietro compenso, affinché ne fosse impedita la pubblicazione giornalistica.

Il Tribunale di Milano, con [sentenza del 10 dicembre 2009](#) (già pubblicata in questa *Rivista*), ravvisati nella suddetta condotta i caratteri tipici della minaccia, affermava la responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione, nella forma consumata o tentata, in relazione a quattro episodi tra i sette contestati.

La Corte di Appello di Milano, con la [sentenza n. 6060 del 2 dicembre 2010](#) (parimenti pubblicata in questa *Rivista*), in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva l'imputato da due ipotesi accusatorie, sul presupposto che, nei relativi episodi, le immagini fotografiche offerte agli interessati avessero un contenuto in concreto privo di potenzialità offensiva della loro reputazione e, pertanto, inidoneo a

esercitare una seria pressione sulla libertà di autodeterminazione delle presunte vittime; confermava nel resto la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, appuntando le proprie doglianze essenzialmente su due elementi: l'assenza, nel caso di specie, dell'ingiustizia del profitto, nonché l'assenza di un concreto potenziale offensivo insito nelle immagini offerte agli interessati.

Sotto il primo profilo, secondo la tesi difensiva, le immagini erano state scattate nel rispetto delle condizioni che le rendevano pubblicabili, il che le rendeva commerciabili, senza che potesse incidere sulla legittimità del profitto la circostanza che lo stesso fosse pagato dal soggetto ritratto anziché da una testata giornalistica.

Il contenuto inoffensivo delle immagini, a sua volta, valeva a escludere i requisiti essenziali della minaccia estorsiva, vale a dire:

(i) la dipendenza del danno dalla volontà dell'agente, atteso che il pregiudizio alla reputazione dei soggetti ritratti poteva derivare solo da un'eventuale iniziativa di terzi (l'uso che di quelle immagini avrebbero fatto i responsabili della testata giornalistica);

(ii) l'idoneità della condotta minacciosa a coartare la volontà delle persone offese, atteso che la minaccia non poteva riferirsi «all'imminenza di danni o pericoli reali e diretti»<sup>1</sup>.

La Cassazione rigetta il ricorso e afferma *il principio secondo cui anche la minaccia di esercitare un diritto, qualora sia diretta a conseguire scopi non consentiti o non dovuti, integra il delitto di estorsione.*

In tal modo, la II sezione mostra di uniformarsi a un consolidato orientamento giurisprudenziale e, segnatamente, a un precedente arresto della medesima sezione (la sentenza n. 45046 dell'undici novembre 2008), avente ad oggetto una vicenda assai simile a quella decisa dalla più recente pronuncia. In particolare, con la sentenza n. 45046 del 2008, la Cassazione annullava con rinvio il provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino aveva dichiarato non luogo a procedere, nei confronti dello stesso Corona, per i reati di estorsione e di trattamento illecito dei dati personali: la Corte di Appello di Torino ha recentemente condannato l'imputato a cinque anni di reclusione.

## **2. Il percorso argomentativo della Cassazione sul caso Corona: il danno derivante dalla diffusione non autorizzata delle immagini.**

Nella sentenza n. 43317 del 2011, la Cassazione muove dal tentativo di ridimensionare la rilevanza del profilo del danno che sarebbe derivato alle persone offese dalla diffusione non autorizzata delle immagini che le riguardavano.

Segnatamente, la Suprema Corte, nel censurare l'impostazione fatta propria dai giudici del merito, osserva che il danno «non è elemento condizionante [...] della rilevanza penale della condotta di abuso»<sup>2</sup>; a fondamento dell'assunto è posto l'art. 35

<sup>1</sup> Così, p. 4 della sentenza in commento.

<sup>2</sup> Così, in motivazione, p. 5.

della legge 675/1996, non più in vigore, che incriminava il trattamento illecito di dati personali, sorretto dal dolo specifico di trarre profitto o di recare ad altri un danno, e stabiliva un aggravamento di pena se dal fatto fosse derivato nocumento<sup>3</sup>. In particolare, secondo la pronuncia in commento, «la previsione come semplice circostanza aggravante del nocumento effettivo che derivi all'interessato dalla condotta incriminata» dimostrerebbe inequivocabilmente che «nella fattispecie di reato la tutela penale è attivata già dalla sola comunicazione o diffusione non autorizzata di dati personali altrui per gli scopi previsti dalla norma, mentre il danno rimane estraneo alla struttura oggettiva del reato»<sup>4</sup>.

Su questo specifico punto l'apparato argomentativo della sentenza appare invero suscettibile di qualche rilievo critico, atteso che la norma ricordata è stata abrogata dall'art. 183 D. Lgs. 196/2003, e contestualmente sostituita dall'art. 167 del medesimo decreto (come ricordato, del resto, dall'estensore in un successivo passaggio della sentenza<sup>5</sup>).

Ora, nella norma attualmente vigente non figura più alcuna aggravante; l'art. 167 prevede, piuttosto, un'ipotesi di reato semplice suddivisa in diverse sotto-fattispecie: il *trattamento illecito di dati personali dal quale derivi nocumento* (primo periodo del comma 1, e comma 2) e il *trattamento illecito di dati personali realizzato mediante comunicazione o diffusione* dei dati medesimi (secondo periodo del comma 1)<sup>6</sup>. La verifica di un nocumento è dunque oggi essenziale ai fini della prima sotto-

---

<sup>3</sup> Giova ricordare il disposto dell'art. 35 l. 675/1996 (abrogata dall'art. 183 D. Lgs. 196/2003), intitolato «Trattamento illecito di dati personali»:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione fino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24 e 24 bis, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni».

<sup>4</sup> Così, in motivazione, p. 6.

<sup>5</sup> Cfr., in motivazione, p. 7: «art. 35 L. 675/1996 (oggi 167 D. Lgs. n. 196 del 2003)».

<sup>6</sup> L'art. 167, «Trattamento illecito di dati», dispone:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni».

fattispecie<sup>7</sup>, ed è d'altra parte presunta nella ipotesi di comunicazione o diffusione<sup>8</sup>, rispetto alla quale la previsione di una pena più elevata nel massimo edittale si giustifica appunto in ragione delle ripercussioni particolarmente pregiudizievoli che la condotta di comunicazione o diffusione *ex se* determina<sup>9</sup>.

Sicché la comunicazione o diffusione indebita di dati personali (nella specie, costituiti dalle fotografie che ritraevano le vittime di Corona), in sé considerata, *certamente integra un danno ingiusto*, la cui prospettazione configura dunque una minaccia costitutiva di estorsione, *indipendentemente dall'esistenza di un danno all'onore o alla reputazione connesso alla diffusione delle fotografie in questione*. E ciò, naturalmente, salvo il ricorrere delle condizioni scriminanti poste dagli artt. 136 e 137 del codice della

<sup>7</sup> Correttamente, in base alla disposizione vigente, deve ritenersi che il trattamento di dati personali senza il consenso dell'interessato (primo periodo del comma 1 e comma 2 dell'art. 167) non configuri alcun reato se non ne scaturisca un pregiudizio per la persona offesa; depone chiaramente in tal senso la natura giuridica assunta dall'elemento del "nocumento" a seguito della novella legislativa: la giurisprudenza, con il conforto della dottrina dominante, è costante nel qualificare detto elemento come *condizione obiettiva di punibilità*. Cfr., per questa posizione, Cass. pen., sez. V, 25 giugno 2009, n. 40078, in *dejure*: «Si osserva che unanimemente dottrina e giurisprudenza ritengono che, secondo la normativa abrogata (L. n. 675 del 1996), il trattamento di dati sensibili senza il consenso dell'interessato integrava il reato, anche se non ne derivava un nocumento alla persona offesa; se causava il nocumento, il trattamento illecito integrava un'ipotesi aggravata. Secondo la normativa vigente, invece, questo elemento costituisce una condizione obiettiva di punibilità, la cui assenza impedisce la configurabilità del reato, mancando una componente strutturale [...]. Dalla presenza del "nocumento" quindi dipende la punibilità della fattispecie concreta altrimenti giuridicamente irrilevante, anche se conforme al fatto tipico quanto a tipicità oggettiva e soggettiva. Pertanto il reato non sussiste in caso di mancata dimostrazione che la violazione della normativa sulla tutela di dati personali, abbia prodotto un "vulnus" significativo alla persona offesa».

Per la qualificazione del nocumento come condizione obiettiva di punibilità cfr. anche: Cass. pen., sez. III, 17 febbraio 2011, n. 17215, L.M., in C.E.D. Cass. n. 249990; Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2008, n. 46203, Marchini e altro, in C.E.D. Cass. n. 241787; Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2008, n. 16145, Amorosi e altro, in C.E.D. Cass. n. 239897; Cass. pen., sez. III, 28 maggio 2004, n. 30134, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1895 e ss., con nota di L. PALAMARA, *Note in tema di rilevanza penale del trattamento illecito di dati personali*, p. 1898 e ss., e con nota di F. PULEIO, *Violazione della privacy e condizioni obiettive di punibilità*, p. 2540 e ss.; Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2004, n. 28680, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2562 e ss., con nota di L. CELI, *Il "nocumento" da lesione della privacy tra condizioni intrinseche di punibilità e principio di colpevolezza*, p. 2564 e ss. In dottrina, si attestano su questa posizione: A. MANNA, *Codice della privacy: nuove garanzie per i cittadini nel Testo unico per la protezione dei dati personali*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 15 e ss. (in particolare, cfr. p. 22 e ss.); L. PALAMARA, *Note in tema di rilevanza penale del trattamento illecito di dati personali*, cit., p. 1902 e ss.; F. PULEIO, *Violazione della privacy e condizioni obiettive di punibilità*, cit., p. 2542 e ss. *Contra*, per la qualificazione del nocumento come evento del reato, cfr. S. D'ARMA, *Il recupero dell'offensività nel reato di trattamento di dati personali in assenza del consenso dell'interessato*, in *Giur. mer.*, 2005, p. 391 e ss. (in particolare, p. 400 e s.).

<sup>8</sup> Così L. PALAMARA, *Note in tema di rilevanza penale del trattamento illecito di dati personali*, cit., p. 1902, per il quale il nocumento, lungi dall'essere irrilevante ai fini dell'art. 167, è in realtà «*insito nella comunicazione e diffusione*» [corsivo aggiunto]; *ivi* riferimenti a A. MANNA, *Il quadro sanzionatorio penale ed amministrativo del Testo Unico sul Trattamento dei dati personali*, Relazione all'incontro di studio organizzato dal CSM, Roma, 2-3 ottobre 2003.

<sup>9</sup> Il maggior grado di offensività della condotta di comunicazione o diffusione è efficacemente espresso da A. MANNA, *Codice della privacy: nuove garanzie per i cittadini nel Testo unico in materia di protezione dei dati personali*, cit., p. 25; secondo l'Autore, tale «fattispecie – autonoma rispetto a quella contemplata dal primo periodo del primo comma dell'art. 167 – [...] si pone in rapporto di progressione criminosa – cui corrisponde, parallelamente, sul piano esecutivo, una progressione sanzionatoria – con l'interesse tutelato, in ragione delle ripercussioni, particolarmente pregiudizievoli, che su di esso determina detta ipotesi,

*privacy*<sup>10</sup>, in presenza delle quali sussisterebbe il diritto di diffondere, attraverso i canali mediatici, le immagini legittimamente acquisite nell'esercizio della professione e ci si deve chiedere, quindi, se il prospettato esercizio del diritto di cronaca integri una minaccia estorsiva.

Ora, in uno dei due episodi sottoposti al vaglio dei giudici<sup>11</sup>, l'imputato aveva prospettato alla persona offesa la diffusione di immagini scattate nella privata dimora della stessa e senza il suo consenso<sup>12</sup>. In questo caso, dunque, l'imputato aveva certamente *minacciato un danno ingiusto* non solo ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (che, come si è appena visto, tutela oggi la riservatezza delle immagini e delle informazioni relative alla vita privata, ancorché non siano lesive dell'onore e della reputazione e dunque anche laddove la loro diffusione non integri un'ipotesi di diffamazione), ma anche, e ancor prima, ai sensi dell'art. 615 bis c.p., integrato, in relazione al comma 1, dalla ripresa delle immagini delle quali si minacciava la diffusione, a sua volta vietata dal comma 2. *Nulla quaestio*, pertanto, sulla configurabilità dell'estorsione.

Nell'altra vicenda<sup>13</sup>, invece, il trattamento dei dati personali era stato compiuto nel rispetto delle condizioni imposte dagli artt. 136 e 137 D. Lgs. 196/2003 (la legittimazione ad acquisire informazioni attinenti alla sfera personale altrui derivante dall'esercizio di attività giornalistica e, soprattutto, il luogo pubblico in cui le immagini erano state scattate), e la loro pubblicazione doveva ritenersi consentita ai sensi delle medesime norme. Pertanto, l'imputato *non* aveva in questo caso prospettato il

---

caratterizzata, appunto, dall'ampiezza dell'ambito di esplicazione della condotta. In tal senso depone, inoltre, l'aumento del massimo editale previsto per tale fattispecie, rispetto alla condotta di trattamento illecito di cui al primo periodo del primo comma, dal momento che la condotta di trattamento illecito di dati, realizzata mediante comunicazione o diffusione degli stessi, appare incentrata su una condotta di più pregnante offensività, in ragione della natura "divulgativa" del trattamento, tale da conferire alla fattispecie una carica lesiva ben maggiore, rispetto a quella che caratterizza il trattamento illecito di cui al primo periodo del medesimo comma». Nella stessa prospettiva si pone anche L. PALAMARA, *Note in tema di rilevanza penale del trattamento illecito di dati personali*, cit., p. 1902.

<sup>10</sup> L'art. 136, rubricato «Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero», dispone:

«Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

- a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
- c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica».

L'art. 137, relativo alle «Disposizioni applicabili», nel comma 1, esclude la necessità del consenso per i trattamenti indicati nell'art. 136 e nel comma 2 prevede che:

«In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'art. 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico».

<sup>11</sup> Cfr. capo E della rubrica accusatoria (tentata estorsione in danno di Adriano).

<sup>12</sup> Cfr., in motivazione, p. 2: «In ordine alla tentata estorsione in danno dell'Adriano, la Corte di merito rilevava anzitutto che la stessa iniziativa della pubblicazione sarebbe stata in sé antigiuridica, trattandosi di foto scattate all'interno della privata dimora del calciatore, e non risultando che l'interessato avesse mai prestato il consenso alla pubblicazione delle immagini».

<sup>13</sup> Cfr. capo B della rubrica accusatoria (tentata estorsione in danno di Coco).

compimento di una condotta *illecita*. Qui si pone dunque il nodo focale della pronuncia in commento: la possibilità che la *minaccia* abbia ad oggetto *l'esercizio di un diritto*. Sul punto, sarà opportuno soffermarsi più ampiamente.

2.1 (segue). *Il collegamento funzionale tra la minaccia di esercitare il diritto di cronaca e il profitto ingiusto.*

Venendo allora al nodo centrale della vicenda che qui ci occupa, le argomentazioni addotte dalla Cassazione in entrambe le sentenze sul caso Corona esprimono una consapevole quanto condivisibile adesione ad un consolidato orientamento giurisprudenziale e dogmatico che riconduce al concetto di minaccia rilevante *ex art. 629 c.p.* la prospettazione dell'esercizio di un diritto, quando l'agente si proponga di conseguire un profitto ingiusto<sup>14</sup>.

Nella sentenza n. 45046/2008 le circostanze del caso concreto (in particolare, la circostanza che l'offerta di acquisto delle fotografie, rivolta alla vittima per evitarne la pubblicazione, fosse avvenuta il giorno successivo all'acquisizione delle stesse) secondo i giudici lasciavano ragionevolmente presumere che gli imputati non avessero agito in ossequio alla loro attività professionale, bensì con l'unico fine di trarre un ingiusto profitto dalle immagini.

Parimenti, la sentenza n. 43317/2011 mostra di adottare lo stesso criterio, per così dire, "finalistico"; attraverso un cursorio richiamo alla giurisprudenza di legittimità, i giudici affermano ora che «anche la prospettazione (all'apparenza legale), dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente diviene "contra ius" quando sia diretta ad ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti e non conformi a giustizia»<sup>15</sup>.

Tale impostazione, naturalmente, pone il problema di stabilire quando il profitto possa definirsi ingiusto.

In dottrina, secondo una prima, più risalente, impostazione il profitto può definirsi ingiusto quando è *sine iure*, cioè quando l'utilità che l'agente si propone di realizzare con l'azione criminosa non è dovuta per legge<sup>16</sup>.

Tuttavia è stato rilevato come questa formula rischi di dilatare eccessivamente l'ambito applicativo dell'incriminazione<sup>17</sup> e, nel tentativo di scongiurare questo rischio,

<sup>14</sup> V. *infra*, paragrafo 3.2.

<sup>15</sup> Così, in motivazione, p. 8 (*ivi* riferimenti a Cass. pen., sez. II, 4 novembre 2009, n. 119, Ferranti, in C.E.D. Cass. n. 246306).

<sup>16</sup> Cfr. G. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IX, Torino, 1952, p. 376 e ss.; O. VANNINI, *Manuale di diritto penale italiano. Parte speciale*, Milano, 1951, p. 346 per il quale il profitto è ingiusto «quando non si ha il diritto di realizzarlo».

<sup>17</sup> In base all'orientamento della dottrina tradizionale, per esempio, dovrebbe essere ritenuto responsabile di estorsione il creditore che minacci di non rinnovare un mutuo nel caso in cui non gli vengano corrisposti interessi più elevati di quelli precedentemente pattuiti, perché l'obiettivo dell'agente non è dovuto per legge. Contro questa posizione cfr.: F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Milano, 2008, p. 422, da cui l'esempio è tratto; L. CONTI, *Estorsione*, voce in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 999 e s.; A. MEREU, *Minaccia di azione giudiziaria formulata nel corso delle trattative per la stipulazione di un mutuo fondiario: estorsione?*, in *Giur. mer.*, 2002, 1, p. 131 e ss.

si è precisato che il profitto non può mai definirsi ingiusto quando abbia come fondamento una pretesa comunque riconosciuta e tutelata dall'ordinamento: in casi di questo tipo l'uso della minaccia potrebbe integrare altri reati, ma non l'estorsione<sup>18</sup>.

Più in dettaglio, si ritiene che per stabilire se il profitto sia ingiusto debba considerarsi il rapporto esistente tra il mezzo coattivo usato e il vantaggio patrimoniale perseguito: se il mezzo è di per sé antiggiuridico (percosse, lesioni, limitazioni della libertà personale), il profitto dovrà considerarsi ingiusto e si configurerà il delitto di estorsione; se, invece, il mezzo (cioè il male prospettato) non è di per sé antiggiuridico, occorre stabilire se di tale mezzo si sia fatto, o no, un uso conforme allo scopo per cui il mezzo stesso è consentito dalla legge<sup>19</sup>.

Nel caso oggetto della sentenza n. 43317 del 2011 si è prospettata, per l'appunto, la seconda ipotesi.

L'ingiusto profitto perseguito dall'imputato consiste nelle somme richieste come corrispettivo della cessione delle immagini fotografiche al soggetto ritratto. È pacifico che l'imputato avrebbe avuto diritto ad un compenso dai mezzi di informazione cui avesse ceduto le fotografie per la pubblicazione; tuttavia, nessun compenso sarebbe stato dovuto da parte del soggetto ritratto per evitare la pubblicazione, atteso che le norme in materia tutelano esclusivamente l'interesse pubblico all'informazione e, conseguentemente, un profitto non correlato alla soddisfazione di tale interesse risulta senz'altro ingiusto.

La Cassazione perviene a tale condivisibile conclusione muovendo da una puntuale analisi della rilevanza *iure poenali* che la diffusione di dati personali, in assenza di autorizzazione dell'interessato, riveste nell'attuale assetto normativo e soffermandosi, segnatamente, sull'art. 25 l. 675/1996, intitolato «Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista». La norma, oggi sostituita dall'art. 137 D. Lgs. 196/2003<sup>20</sup>, escludeva la necessità del consenso dell'interessato e dell'autorizzazione del Garante in relazione al trattamento di dati effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

Orbene, secondo la Suprema Corte, la scelta del legislatore di confinare la deroga alla tutela della *privacy* entro i limiti segnati dall'"esclusività del perseguimento delle finalità giornalistiche" implica che *l'unica forma legittima di utilizzazione commerciale di dati personali altrui è rappresentata dalla pubblicazione giornalistica*

<sup>18</sup> Così, per esempio, nel caso in cui la minaccia (o, naturalmente, la violenza) sia finalizzata a ottenere il pagamento di un credito liquido ed esigibile o l'adempimento di un'obbligazione naturale, difetta il requisito dell'ingiusto profitto e, conseguentemente, non si configura l'estorsione, bensì altre fattispecie delittuose (esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata). Cfr., per questa posizione, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, cit., p. 422 e s., e F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, II, *Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2009, p. 44, dai quali l'esempio è tratto.

<sup>19</sup> Cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, cit., p. 423. In giurisprudenza «l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio [...] che l'autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto, ovvero è perseguito con uno strumento antiggiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso»: così Cass. pen, sez. II, 31 marzo 2008, n. 16658, Colucci, in C.E.D. Cass. n. 239780 e Cass. pen, sez. II, 17 novembre 2005, n. 29563, Calabrese, in C.E.D. Cass. n. 234963.

<sup>20</sup> Oggi la disciplina del trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica è contemplata negli artt. 136 e 137 del D. Lgs. 196/2003. V. *supra*, nota n. 10.

«mentre, l'equazione pubblicabilità-commerciabilità delle immagini, sostenuta dalla difesa, comporterebbe invece la dilatazione dei limiti di comunicazione-diffusione di dati personali altrui espressamente previsti dalla legge, fino ad una sostanziale libertà di offerta del prodotto ad un pubblico indeterminato di possibili acquirenti»<sup>21</sup>. In altri termini, l'alternativa per chi sia venuto in possesso di dati personali altrui in assenza del consenso dell'interessato è rappresentata dall'utilizzazione per il perseguimento esclusivo di finalità giornalistiche ovvero dalla rinuncia all'utilizzazione: *tertium non datur*.

Respinte, per questa via, le doglianze relative alla pretesa assenza dell'ingiusto profitto, la sentenza in esame conferma la condanna dell'imputato sulla base del principio per cui ad escludere l'antigiuridicità del fatto non basta la liceità del mezzo adoperato (cioè la prospettazione della pubblicazione delle fotografie) perché è *la illiceità del fine* perseguito dal soggetto attivo che, per così dire, *corrompe il mezzo adoperato*.

### 3. La minaccia di esercitare un diritto: rassegna dei principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.

Il concetto di minaccia fatto proprio dalla Cassazione nella sentenza in commento non è da tutti accolto senza riserve. Pertanto, è opportuno ricostruire l'orizzonte dogmatico e giurisprudenziale entro il quale si collocano le sentenze sul caso Corona, per stabilire *se* sia effettivamente corretto ricondurre al concetto di minaccia la prospettazione di un "male giusto" e, in caso affermativo, *a quali condizioni* ciò sia possibile.

Per minaccia, com'è noto, si intende la prospettazione ad una persona di un male futuro (nuovo o prosecuzione di uno stato penoso preesistente) dipendente dalla volontà del soggetto attivo; nella fattispecie di estorsione, la minaccia deve essere idonea a determinare nel soggetto passivo uno stato di coartazione psicologica tale da indurlo, per evitare il male minacciato, a fare o ad omettere qualcosa<sup>22</sup>.

Circa il contenuto della minaccia, mentre è certo che esso possa consistere nella prospettazione di un male ingiusto, non altrettanto pacifica è l'ipotesi in cui l'agente prospetti alla vittima il pregiudizio che le arrecherebbe esercitando un proprio diritto.

Una parte della dottrina definisce la minaccia come «prospettazione di un male futuro e ingiusto»<sup>23</sup>. Il ricorso alla qualifica di "ingiustizia" si è spiegato,

<sup>21</sup> Così, in motivazione, p. 6.

<sup>22</sup> Il concetto di minaccia è qui assunto, ovviamente, in funzione coartativa della volontà, cioè come *modalità della condotta tipica*, finalizzata a incidere sull'altrui volontà e incriminata in ragione di questa sua funzione coercitiva; sulla distinzione rispetto ai casi in cui la minaccia «costituisce la *condotta tipica* e viene incriminata *in sé e per sé*», cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, II, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 52 e s.

<sup>23</sup> Così, C. BECCAREDDA BOY – S. LALOMIA, *I delitti contro il patrimonio mediante violenza*, in G. MARINUCCI – E. DOLCINI (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, VIII, Padova, 2010, p. 519 (*ivi* riferimenti a G. RAGNO, *Il delitto di estorsione*, Milano, 1966, p. 42: «L'annuncio di un male, che normalmente deve attendersi, non è minaccia»). Cfr. L. CONTI, *Estorsione*, cit., p. 997, che definisce la minaccia come «promessa di un male



essenzialmente, ponendo l'accento sull'esigenza di circoscrivere la portata semantica del concetto di "minaccia", al fine di evitare la dilatazione dell'ambito applicativo della fattispecie di estorsione (e, conseguentemente, i possibili effetti distorsivi sul traffico economico)<sup>24</sup>.

Si tratta, tuttavia, di un'opinione minoritaria: l'orientamento prevalente definisce la minaccia senza fare alcuna menzione dell'"ingiustizia" del male minacciato<sup>25</sup>.

Argomenti a sostegno di questa posizione, possono trarsi, *in primis*, dall'analisi del dettato normativo di specie, ma anche, e con procedimento *a contrario*, dal coordinamento sistematico con altre norme.

Sotto il primo profilo, è possibile osservare che l'art. 629 c.p. riferisce, *ex professo*, il requisito dell'ingiustizia solo all'estremo del profitto, mentre la minaccia è menzionata in quanto tale.

Inoltre, in una prospettiva sistematica, non si può non procedere al confronto tra la formulazione dell'art. 629 c.p. e quella dell'art. 612 c.p., che punisce come reato autonomo la semplice minaccia (non finalizzata) soltanto se il male futuro è ingiusto. Pertanto, argomentando dal noto principio secondo cui «*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*», la differente dizione normativa può spiegarsi soltanto ammettendo che l'intento del legislatore sia stato quello di ampliare la portata del concetto di minaccia nella fattispecie di estorsione, fino a ricomprendervi le ipotesi in cui la minaccia abbia a oggetto un male, di per sé, non ingiusto<sup>26</sup>.

Al di là del dato di diritto positivo, si è inoltre osservato che se definendo "ingiusta" la minaccia si intende dire che – per costituire condotta rilevante *ex art. 629 c.p.* – la stessa deve contrastare con particolari norme giuridiche, si dice cosa senza dubbio erronea; diversamente, qualunque affermazione della necessità dell'ingiustizia, ove non sia intesa nel senso ora detto, si risolverebbe in una mera petizione di principio, significando soltanto che la minaccia deve essere tale da costituire reato<sup>27</sup>.

Questa impostazione è accolta anche dalla giurisprudenza, che ribadisce a più riprese, quale vero e proprio *ius receptum*, la possibilità che la minaccia rilevante *ex art. 629 c.p.* abbia a oggetto la *prospettazione di un male "giusto"* ovvero, più precisamente, l'esercizio di un diritto.

---

apprezzabile futuro e ingiusto»; tuttavia, secondo lo stesso Autore: «l'accertata ingiustizia del profitto rende ingiusta la violenza o la minaccia anche se di per sé il male minacciato non lo sia» (*ivi*, p. 1000). Cfr. anche: S. GRINDATTO, *Sulla minaccia di agire in giudizio per conseguire un profitto illecito*, in *Giur. it.*, 2010, 12, p. 2624.

<sup>24</sup> Cfr. G. RAGNO, *Il delitto di estorsione*, cit., p. 40: «Delimitare il territorio della rilevanza della minaccia costituisce davvero l'epicentro della problematica che investe i confini stessi della norma. E, guardando più a fondo, si constata che una ingiustificata elefantiasi della minaccia rilevante può segnare la paralisi di non poche attività, prima tra esse quella economica».

<sup>25</sup> Cfr.: F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, cit., p. 140; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. II. I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2008, p. 151 e s.; F. MANTOVANI, *Estorsione*, voce in *Enc. giur.*, XIII, Roma, 1989, p. 2; ID., *Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 54 e ss.; G. MARINI, *Estorsione*, voce in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990, p. 381.

<sup>26</sup> Cfr. G. MARINI, *Estorsione*, cit., p. 381.

<sup>27</sup> Cfr. G. PICA, *Violazioni dell'equo canone e reato di estorsione*, in *Scritti in onore di Guido Capozzi*, II, Milano, 1992, p. 523.

Tuttavia, un'attenta analisi della casistica giurisprudenziale rivela come si pervenga alla suddetta soluzione percorrendo itinerari sensibilmente diversi.

In alcune sentenze si adotta una nozione ampia del concetto di minaccia (comprensiva, dunque, della minaccia di esercitare un diritto) muovendo, invero, dalla premessa che il *principium individuationis* della condotta minacciosa risiede nell'*effetto di coazione* che la stessa determina e non nella natura del male minacciato.

Da diversa angolazione, un numero importante di pronunce pone l'accento sullo *scopo* per il quale un diritto è riconosciuto; in questa prospettiva, si afferma che la minaccia di esercitare un diritto integra il delitto di estorsione qualora si riscontri, nel caso di specie:

- (i) un'ipotesi di "abuso del diritto", ovvero
- (ii) la "illiceità" del fine perseguito.

### 3.1 (segue). L'effetto di coazione come *principium individuationis* della minaccia penalmente rilevante: riflessioni critiche.

Come anticipato, una corrente giurisprudenziale ammette che la minaccia rilevante *ex art. 629 c.p.* possa concretarsi nella prospettazione dell'esercizio di un diritto perché – si afferma – ciò che conta ai fini della configurabilità dell'estorsione è che al soggetto non «venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto ed immediato»<sup>28</sup>.

Tale opzione ricostruttiva, poggiando sulla considerazione per cui «la nota giuridicamente pregnante del delitto in esame consiste nel mettere la persona violentata o minacciata in condizioni di tale dipendenza e soggezione da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta»<sup>29</sup>, offre molteplici spunti di riflessione.

In primo luogo, va osservato che la necessità di valorizzare l'effetto coattivo prodotto, e dunque il contegno psicologico della vittima, si desume dalla struttura stessa del delitto di estorsione, classificabile come *reato necessariamente plurisoggettivo improprio*<sup>30</sup>. In altri termini, la norma incriminatrice non si limita a considerare la condotta dell'agente indipendentemente dall'incidenza della stessa sulla psiche della vittima: l'interferenza tra i due soggetti pertiene alla struttura bilaterale del reato, proprio perché la condotta minacciosa (e, *a fortiori*, la condotta violenta) deve essere

<sup>28</sup> Così, Cass. pen., 7 ottobre 2010, n. 39366, Cito, in C.E.D. Cass., n. 248870. In senso conforme, cfr.: Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2008, n. 12749, Grandone, in C.E.D. Cass., n. 244046 e Cass. pen., sez. VI, 7 novembre 2000, n. 13043, Sala, in C.E.D. Cass., n. 217508, e in *Cass. pen.*, 2003, p. 1905 e ss., con nota di I. GIOFFRÈ, *Brevi note a margine di una sentenza in tema di tentata estorsione del locatore*, p. 1906 e ss.: «quello che è assolutamente fondamentale e imprescindibile è che il soggetto in relazione all'intimidazione subita, non abbia spazi di apprezzabile scelta: trovandosi nella necessità di adempiere a quanto richiesto se non vuole subire un pregiudizio diretto ed immediato» (p. 1906).

<sup>29</sup> Così, Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2008, n. 12749, Grandone, cit. e Cass. pen., sez. VI, 7 novembre 2000, n. 13043, Sala, cit.

<sup>30</sup> Cfr. G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2009, p. 213.

*causa* dello stato di coazione psichica in cui viene a trovarsi la vittima la quale, di conseguenza, si determina a fare o omettere qualcosa.

In secondo luogo, valorizzando opportunamente gli effetti che la minaccia produce sulla sfera di autodeterminazione della vittima, si offre anche un contributo importante al *giudizio di idoneità sugli atti rilevanti a titolo di tentativo*.

La valutazione dell'idoneità degli atti del soggetto agente, infatti, dovrebbe essere effettuata avendo riguardo allo specifico e concreto contesto in cui si inserisce la condotta, dunque anche al tipo di soggetto destinatario della minaccia e all'impatto che essa ha sulla sua libertà di autodeterminazione<sup>31</sup>.

Tale necessità discende da un duplice ordine di ragioni: *in primis*, un'impostazione che non tenga conto della totalità delle circostanze del caso concreto si discosterebbe dal concetto di idoneità così come inteso dal legislatore penale del 1930 e cristallizzato nell'art. 56 c.p.<sup>32</sup>; in secondo luogo, non può trascurarsi che, in tema di tentativo di estorsione, non sempre è possibile formulare il giudizio prognostico secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*.

Posto che per la minaccia «ciò che rileva è la determinazione della volontà dall'esterno»<sup>33</sup>, per giudicare della sua idoneità occorre che sia guardata in questa sua specifica dimensione; e, considerata l'imprevedibilità dei processi di motivazione dell'altrui volere, un criterio meramente causale (come, appunto, quello dell'*id quod plerumque accidit*) in alcuni casi non offre un ausilio decisivo, potendo una stessa condotta (soprattutto in caso di minaccia implicita o larvata) determinare reazioni psicologiche diverse in relazione a condizioni soggettive diverse della vittima. Perciò, per poter parlare di tentativo di estorsione dovrebbe procedersi ad un giudizio prognostico *ex ante* e in concreto, avendo riguardo anche all'*impatto che la minaccia provoca sulla vittima*.

Ovviamente, la conclusiva assenza dell'atto di disposizione patrimoniale non basta a escludere l'idoneità *ex ante* della minaccia (si pensi al classico esempio della lettera minatoria che non perviene al destinatario perché intercettata dalla polizia, oppure al caso in cui l'arresto del soggetto attivo renda impossibile la consegna di denaro che la vittima, per suo conto, stava per effettuare). Tuttavia, qualora si possa accertare, in concreto, la scarsissima probabilità di acquiescenza della vittima si dovrebbe escludere con certezza l'idoneità della minaccia.

---

<sup>31</sup> Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 55 e s.: «Circa l'idoneità, la minaccia, quali ne siano le modalità, deve avere una *effettiva* potenzialità coattiva, deve cioè apparire capace - secondo un giudizio *ex ante*, tanto più rigoroso nei casi di minaccia larvata o implicita- di creare uno stato di costringimento, da valutarsi caso per caso con riferimento alle *circostanze del caso concreto* [...] ed alle particolari *condizioni psicologiche del soggetto passivo* [...] ed alla *conoscenza di esse da parte del soggetto attivo*».

<sup>32</sup> A differenza del codice Zanardelli, il codice Rocco riferisce l'idoneità all'atto e non al mezzo: tale modifica ha introdotto un'esigenza di concretizzazione del giudizio di idoneità, perché ad un mezzo in astratto idoneo può corrispondere un atto che si rivela in concreto inidoneo (e viceversa).

<sup>33</sup> L'espressione è di F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 57. Nella stessa prospettiva si pone S. PROSDOCIMI, *Note sul delitto di estorsione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2006, 3, p. 682 e s.: «è certo che, nell'ambito dell'estorsione, quello che conta è che ci si trova di fronte alla eterodeterminazione di un soggetto, che viene condotto ad un esito imposto».

Naturalmente non può sottacersi la difficoltà determinata, sul piano probatorio, da un'indagine sulle reazioni psicologiche della vittima alla minaccia dell'agente; non a caso, è stato sottolineato che un'indagine del genere lascerebbe un ampio margine di discrezionalità al giudice<sup>34</sup>. D'altra parte, non sembra si tratti di obiezioni insuperabili: infatti, le difficoltà prospettate potrebbero comunque rivelarsi preferibili ad uno slittamento del giudizio di idoneità degli atti di tentativo di estorsione verso pericolosi schemi presuntivi e, soprattutto, la fedeltà al metodo non consente di anteporre esigenze di semplificazione probatoria al rigore dell'attività esegetica.

Tutto ciò premesso, è opportuno precisare che la prospettiva tracciata dall'orientamento giurisprudenziale in esame è feconda solo nella misura in cui la valorizzazione del contegno psicologico della vittima si raccordi a una rigorosa formulazione del giudizio di idoneità degli atti di tentativo.

L'insieme dei rilievi sin qui svolti sarebbe incompleto se non si considerassero anche i rischi insiti in un'impostazione che pone l'accento esclusivamente sulla situazione psicologica in cui deve venire a trovarsi la vittima perché possa configurarsi il delitto di estorsione, e dunque, in definitiva, sull'effetto coattivo prodotto dalla minaccia.

Innanzitutto, potrebbe facilmente obiettarsi che subordinando la configurabilità del delitto di estorsione al riscontro di uno stato di soggezione psicologica in capo alla vittima, si finirebbe per introdurre surrettiziamente nella fattispecie un elemento (il c.d. *metus*) non richiesto nell'impianto descrittivo della norma<sup>35</sup>.

Ma non si tratta solo di questo. L'orientamento giurisprudenziale descritto, polarizzando il concetto di minaccia sull'effetto di coazione, sembra ricalcare un processo – efficacemente denunciato in dottrina – di traslazione del disvalore penale sull'evento, «con conseguente svuotamento della funzione selettiva delle *modalità di condotta* indicate dal legislatore»<sup>36</sup>.

Ritenere che «la nota giuridicamente pregnante» del delitto di estorsione consista nell'effetto di coazione, comporta non soltanto la rinuncia ad ogni tentativo di perimetrazione della nozione di minaccia, ma soprattutto *l'appiattimento dell'indagine sull'effetto di coazione che la minaccia produce*.

Invero, posto che la coazione è già tipizzata dal legislatore attraverso il verbo “costringere”, impiegato per descrivere la condotta, *l'accertamento del requisito della minaccia* non può esaurirsi nel riscontro dell'effetto coattivo prodotto, ma deve pervenire all'*individuazione delle modalità con cui essa, in concreto, si estrinseca*. Ove non si

<sup>34</sup> Cfr. I. GIOFFRÈ, *Brevi note a margine di una sentenza in tema di tentata estorsione del locatore*, cit., p. 1911: «Non possiamo, invero, non rilevare che anche l'adozione di questo parametro, al fine di circoscrivere l'ambito di operatività della fattispecie, lascia comunque un margine di discrezionalità al giudice nel valutare la “ragionevole” possibilità di resistenza del soggetto passivo e, dunque, rappresenta anch'esso un punto di riferimento piuttosto vago».

<sup>35</sup> Nega che sia necessario, a fini di costrizione, il requisito del *metus*, F. DASSANO, *Minaccia*, voce in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1976, p. 333 e ss. (v., in particolare, p. 349). *Mutatis mutandis*, parte della dottrina svolge analoghe considerazioni in materia di concussione, con riferimento al requisito del *metus publicae potestatis*: cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, Bologna, 2008, p. 214.

<sup>36</sup> Così, F. VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale. I. L'offesa mediante violenza*, Milano, 2002, p. XVI.

accedesse a tale soluzione, le note modali della condotta di costrizione (la violenza e la minaccia) risulterebbero, in definitiva, *inutiliter datae*<sup>37</sup>.

Breve: un accertamento totalmente incentrato sull'effetto costringitivo, che non valorizzi il mezzo della minaccia come autonomo elemento di struttura della fattispecie, rischia di risolversi in un'inammissibile *interpretatio abrogans* del requisito in parola.

### 3.2 (segue). La deviazione "finalistica" del diritto come criterio di identificazione della minaccia penalmente rilevante.

La giurisprudenza maggioritaria, cui si allinea anche la pronuncia in esame, ritiene che la minaccia di esercitare un diritto integri il delitto di estorsione, a condizione che sia diretta unicamente a coartare la volontà del soggetto passivo e a perseguire risultati non consentiti o prestazioni non dovute<sup>38</sup>.

Sembrirebbe che la tesi abbia ascendenze dogmatiche ben precise<sup>39</sup>.

Infatti, le motivazioni addotte dalla Suprema Corte, tra i molteplici profili problematici tradizionalmente afferenti alla materia, talora evocano in particolare quelli connessi alla tematica dell' "abuso del diritto"; in proposito, è d'uopo ricordare che alcune sentenze di condanna in materia di estorsione pongono a base del proprio *decisum* il rilievo secondo cui «anche l' "abuso del diritto" [...] in quanto possibile strumento di sopraffazione dell'altrui libertà di autodeterminarsi, può integrare l'estremo della minaccia [...] quale elemento necessario e sufficiente per costringere altri ad una prestazione dannosa e tale da realizzare, per l'autore, un profitto che

<sup>37</sup> Tali argomenti seguono le coordinate tracciate, in tema di violenza, da F. VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale. I. L'offesa mediante violenza*, cit., *passim*. In particolare, cfr. p. 160: «l'espressa menzione dei requisiti della "violenza" e della "minaccia" nel quadro delle molte fattispecie in cui essi compaiono come mezzo di costringimento risulta *superflua*, nel momento in cui si intenda per "violenza" qualsiasi condotta finalizzata e idonea alla costrizione. Tale concezione [...] comporta la dissoluzione del mezzo nel suo effetto, trasformando le fattispecie in parola in reati *a forma libera*, realizzabili mediante – per l'appunto – qualsiasi condotta che abbia per effetto quello di *costringere* il soggetto passivo ad una determinata condotta». A seguire, cfr. p. 161: «Il legislatore, di regola, *non* spreca il fiato. Ogni requisito di fattispecie ha, sino a prova contraria, la funzione di precisare la sfera di applicabilità della norma rispetto a quanto già non risulti in forza di tutti gli altri requisiti: e l'osservazione assume una precisa valenza di *garanzia della libertà del cittadino* laddove si parli di norme *incriminatrici*, nel cui quadro ciascun requisito assolve una funzione di *delimitazione dell'area del penalmente rilevante*».

<sup>38</sup> Cfr. Cass. pen., sez. II, 10 marzo 2011, n. 24437, in *dejure*: «La minaccia, anche allorché consista nella prospettazione da parte del soggetto agente dell'esercizio di una facoltà o di un diritto [...] diviene *contra ius se*, pur non essendo anti-giuridico il male prospettato, l'agente tenda ad ottenere risultati non consentiti o prestazioni non dovute». Precedenti conformi: Cass. pen., sez. II, 4 novembre 2009, n. 119, cit.; Cass. pen., sez. II, 17 marzo 2009, n. 16652, Aprile, in C.E.D. Cass. n. 244549; Cass. pen., sez. II, 6 febbraio 2008, n. 12082, Sartor, in C.E.D. Cass. n. 239740; Cass. pen., sez. II, 28 novembre 2007, n. 774, Beato, in C.E.D. Cass. n. 238904; Cass. pen., sez. II, 20 marzo 2007, n. 15527, Lombardi, in C.E.D. Cass. n. 237793; Cass. pen., sez. II, 16 gennaio 2003, n. 16618, Staniscia, in C.E.D. Cass. n. 224399; Cass. pen., sez. II, 13 marzo 2002, n. 36942, Pepe, in C.E.D. Cass. n. 227317; Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 1999, n. 12444, Santonicola, in C.E.D. Cass. n. 214407.

<sup>39</sup> Cfr. S. PROSDOCIMI, *Note sul delitto di estorsione*, cit., p. 673 e s.: «Saremmo, dunque, almeno in certi casi, in presenza di una ipotesi di abuso del diritto giuridicamente rilevante».

l'ordinamento, stavolta, qualifica come "ingiusto", proprio perché, ad un tempo, indebito e coartato»<sup>40</sup>.

Si è così stabilito, ad esempio, che vi è estorsione quando il locatore di un immobile chieda una somma di denaro al conduttore per non procedere allo sfratto e rinnovare il contratto di locazione<sup>41</sup>; si è altresì ritenuto che costituisca minaccia rilevante *ex art 629 c.p.* la pretesa di una somma di denaro per astenersi dal partecipare ad una vendita all'incanto e non turbare le aspettative della parte lesa di rientrare in possesso dei beni pignorati<sup>42</sup>. Né si tratta di un *trend* giurisprudenziale recente: analogamente, nella giurisprudenza di merito più risalente, si è ritenuto che vi fosse estorsione nel caso in cui taluno minacci di rivolgersi all'autorità al fine di proteggere il suo diritto di proprietà da un attacco in corso, quando in realtà l'esercizio di questo diritto si prefigga uno scopo contrastante con quello per cui lo stesso è riconosciuto e tutelato dall'ordinamento<sup>43</sup>.

Tralasciando in questa sede la ricostruzione dell'ampio dibattito dottrinale sulla tematica dell'abuso del diritto, giova comunque ricordare che concettualmente, la figura dell'abuso del diritto concerne le ipotesi in cui un comportamento, che formalmente integri gli estremi dell'esercizio di un diritto soggettivo, debba ritenersi illecito sulla base di criteri non formali di valutazione<sup>44</sup>. Più precisamente, la nozione di abuso è incentrata sui concetti di "limite" e di "scopo": si abusa del diritto superando i suoi limiti obiettivi ed espressi dalla legge positiva; ovvero, se il limite non è espresso, si abusa del diritto usandolo per uno scopo diverso da quello per il quale il legislatore lo ha concesso<sup>45</sup>.

Orbene, nei casi ricordati, sembra che proprio la trasposizione di quest'idea nella materia che qui più direttamente interessa consenta di cogliere nella sua essenza il contenuto aggressivo della minaccia di esercitare un diritto; in altri termini, stante l'assenza di contrassegni obiettivamente illeciti di una minaccia avente a oggetto l'esercizio di un diritto, solo il concetto di "*deviazione dal fine*" per il quale il diritto è riconosciuto renderebbe la condotta penalmente apprezzabile.

Una parte della dottrina, tuttavia, ha ben percepito le difficoltà in cui ci si imbatte esplorando la tematica dell'abuso del diritto<sup>46</sup>. In ambito civilistico, infatti, insigni Studiosi hanno escluso che la figura dell'abuso del diritto possa avere portata generale poiché, fuori dai casi in cui il legislatore è intervenuto a temperare con criteri di socialità e solidarietà l'esercizio di un diritto<sup>47</sup>, sarebbe «pericoloso affidare al giudice poteri discrezionali nella individuazione, caso per caso, di variabili confini di

<sup>40</sup> Così, testualmente, Cass. pen., sez. II, 4 novembre 2009, n. 119, Ferranti, cit., richiamata dalla sentenza in commento e da Cass. pen., sez II, 10 marzo 2011, n. 24437, cit.

<sup>41</sup> Cfr. Cass. pen., sez II, 10 marzo 2011, n. 24437, cit.

<sup>42</sup> Cfr. Cass. pen., sez. II, 4 novembre 2009, n. 119, Ferranti, cit.

<sup>43</sup> Cfr. Trib. Vicenza, 16 maggio, 1977, Petracca, in *Giur. mer.*, 1979, p. 153 e ss., con nota di L. MAZZA, *Rilevanza dell'abuso e del non uso del diritto ai fini della configurabilità della minaccia nel delitto di estorsione*.

<sup>44</sup> Cfr. C. SALVI, *Abuso del diritto (diritto civile)*, voce in *Enc. giur.*, I, Roma, 1988, p. 1.

<sup>45</sup> Cfr. M. D'AMELIO, *Abuso del diritto*, voce in *Noviss. dig. it.*, I, Torino, 1957, p. 95 e s.

<sup>46</sup> Cfr. L. MAZZA, *Rilevanza dell'abuso e del non uso del diritto ai fini della configurabilità della minaccia nel delitto di estorsione*, cit., p. 153 e ss.

<sup>47</sup> Si pensi al divieto di atti emulativi di cui all'art. 833 c.c., all'art. 844 c.c. in tema di immissioni, all'art. 1175 c.c. che impone al debitore e al creditore di comportarsi secondo le regole della correttezza.

liceità nell'uso "normale" del diritto»<sup>48</sup>. A fronte di chi nega la valenza generale della figura dell'abuso, vi è anche chi ritiene la questione superata dall'art. 2 della Costituzione: tale norma, collegando i diritti inviolabili dell'uomo ai doveri inderogabili di solidarietà, fissa un limite invalicabile al contenuto del diritto soggettivo<sup>49</sup>.

Sulla scia di questi insegnamenti si è quindi esclusa la necessità di ricorrere alla controversa figura dell'abuso per giustificare la rilevanza penale della minaccia di esercitare un diritto<sup>50</sup>. Più in particolare, si è osservato che *la mera "diversità" dello scopo concreto per il quale è adoperato uno strumento giuridico rispetto alla funzione "tipica" dello stesso, di per sé, non consente l'attribuzione di una qualifica di illiceità all'attività posta in essere*<sup>51</sup>: già sul piano civilistico, l'uso di uno strumento giuridico per un fine diverso da quello suo proprio può ritenersi illecito soltanto se il fine perseguito è illecito, non bastando la mera deviazione del fine dalla funzione tipica dell'atto<sup>52</sup>.

Piuttosto – si afferma – occorrerebbe *valorizzare il ruolo dell'elemento psicologico sul piano della tipicità del fatto*: soltanto il contenuto e la direzione dell'intenzionalità dell'agente consentono di stabilire se la prospettazione dell'esercizio di un diritto costituisca un'intimidazione penalmente rilevante<sup>53</sup>. E poiché il fine caratteristico del delitto di estorsione è quello di conseguire un ingiusto profitto, con altrui danno, ciò che rende penalmente rilevante la minaccia è la *finalizzazione* della stessa *all'ottenimento di un profitto ingiusto*<sup>54</sup>: in altri termini, non occorre che il male minacciato sia ingiusto perché è l'ingiustizia del profitto che delegittima il mezzo adoperato<sup>55</sup>.

<sup>48</sup> Così A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 1999, p. 65.

<sup>49</sup> Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1964, p. 76: «la subordinazione di un interesse all'altro interesse concreto è consentita fin dove [...] non urti contro quella solidarietà, che non si realizza nella comunità, senza prima realizzarsi nel nucleo costituito dai soggetti del rapporto giuridico».

<sup>50</sup> Cfr. L. MAZZA, *Rilevanza dell'abuso e del non uso del diritto ai fini della configurabilità della minaccia nel delitto di estorsione*, cit., p. 156 e s.

<sup>51</sup> Cfr. G. PICA, *Violazioni dell'equo canone e reato di estorsione*, cit., p. 527.

<sup>52</sup> Osserva G. PICA, *Violazioni dell'equo canone e reato di estorsione*, cit., p. 527 e s.: «Non va dimenticato che è proprio l'adattamento di strumenti giuridici tipici a fattispecie e finalità diverse, e nuove, a costituire la molla di espansione dell'ordinamento, e tale fenomeno è non solo lecito, bensì tutelato dalla legge, nei limiti della valutazione di meritevolezza degli interessi in gioco (art. 1322, 2° comma, c.c.). Del resto, anche allorché gli interessi perseguiti non appaiano meritevoli di tutela giuridica, non per questo sono (civilmente) illeciti, ben potendo collocarsi in quella fascia intermedia tra il lecito tutelato e l'illecito sanzionato, in cui il rapporto privato è tollerato dall'ordinamento, cioè non considerato illecito, ma non tutelato: ne sono un esempio i *c.d.* rapporti di cortesia».

<sup>53</sup> Cfr. L. MAZZA, *Rilevanza dell'abuso e del non uso del diritto ai fini della configurabilità della minaccia nel delitto di estorsione*, cit., p. 161: «sarà il contenuto dell'intenzionalità del soggetto a palesarsi quando, sotto l'apparente esercizio di una facoltà o di una potestà previste e disciplinate dal sistema, si vogliono concretamente, distorcendone le funzioni in vista delle quali sono preordinate, raggiungere finalità *contra ius*».

<sup>54</sup> Cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, II, I delitti contro il patrimonio*, cit., p. 151 e s.: «Non è necessario [...] che la minaccia sia pure "ingiusta": ciò che rileva è, piuttosto, la finalizzazione della minaccia all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno».

<sup>55</sup> Per questa posizione, in dottrina, cfr.: L. CONTI, *Estorsione*, cit., p. 1000: «L'accertata ingiustizia del profitto rende ingiusta la violenza o la minaccia anche se di per sé il male minacciato non lo sia»; G. MARINI, *Estorsione*, cit., p. 381; A. SALVINI, *Estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*, voce in *Noviss. dig. it., VI*, Torino, 1964, p. 1002: «L'ingiustizia del profitto rende, necessariamente, ingiusta la

#### 4. Conclusioni.

L'orientamento poc'anzi descritto, nel cui solco si collocano anche le sentenze sul caso Corona, appare meritevole della più attenta considerazione.

Postulando l'esistenza di un collegamento funzionale tra l'elemento della minaccia e il fine di profitto perseguito o conseguito dall'agente, tale orientamento ha il pregio di considerare i termini dell'incriminazione nel significato che deriva dalla loro reciproca correlazione e quindi di *leggere la norma nella sua unitarietà*. Inoltre, a sostegno di tale posizione, si è osservato che essa si pone in consonanza con l'istituto civilistico dell'annullabilità del contratto per violenza: l'art. 1438 c.c. dispone che, quando la violenza consiste nella minaccia di esercitare un diritto, il contratto è annullabile solo se la parte che ha posto in essere la minaccia si proponeva di conseguire un vantaggio ingiusto<sup>56</sup>.

Tuttavia, una volta affermato il principio per cui *il carattere ingiusto del male prospettato non entra a comporre il concetto di minaccia*, occorre anche valutare i corollari che ne discendono.

In primo luogo vi sono conseguenze di non poco conto sulla ricostruzione del sistema delle norme in cui la minaccia è elemento (anche tacito) di fattispecie: ne è un esempio la concussione, fattispecie contigua a quella in esame e, perciò, definita da alcuni Autori come «una sorta di “estorsione qualificata” dalla natura del soggetto agente»<sup>57</sup>.

Proprio in riferimento a questa fattispecie, peraltro, si è più volte posto un problema analogo a quello sotteso alla presente pronuncia: si dibatte, infatti, sulla possibilità che l'esercizio di un potere in sé legittimo, ma finalizzato ad ottenere la dazione o la promessa di denaro o altra utilità da parte del privato, integri il delitto di cui all'art. 317 c.p.

Sembra opportuno dare risposta negativa al quesito, laddove si pretenda di fondare la rilevanza penale di una condotta di questo tipo esclusivamente sull'illiceità del fine perseguito dal soggetto<sup>58</sup>. Tuttavia, almeno per alcune ipotesi, può giungersi a

---

minaccia di danno rivolta alla vittima; il male minacciato, giusto obiettivamente, diventa ingiusto per il fine cui è diretto». *Contra*: F. SGUBBI – V. MANES, *Delitti contro il patrimonio*, in AA. VV., *Diritto penale. Lineamenti di Parte speciale*, Bologna, 2009, p. 638, per i quali «è forse più corretto ritenere che nell'estorsione [...] occorra sia l'ingiustizia del mezzo che l'ingiustizia del profitto, e che il mezzo sia ingiusto quando non sussistano cause di giustificazione»; A. TOTARO, *Ricorso pretestuoso alle vie legali: estorsione?*, in *Ind. Pen.*, 1999, p. 207 e ss. (in particolare, cfr. p. 210).

<sup>56</sup> Cfr. M. CERASE, *Sub art. 629 c.p.*, in G. LATTANZI - E. LUPO, (diretta da), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, XI, Milano, 2000, p. 125.

<sup>57</sup> Così R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Roma, 2011, p. 165.

<sup>58</sup> Tale affermazione non contraddice quanto sostenuto in tema di estorsione. Nonostante la contiguità tra le due fattispecie, sul piano dei caratteri differenziali deve osservarsi che l'art. 317 c.p., nel contesto letterale, contempla un particolare elemento avente una sua valenza autonoma e che, pertanto, non può considerarsi riassorbito nel fine illecito perseguito dall'agente: l'abuso di potere o di qualità. In altri termini, posto che il fine della condotta costrittiva o induttiva è il conseguimento della dazione o della promessa, e che tale fine può già considerarsi illecito, se la finalizzazione della condotta verso uno scopo



risultati diversi proprio adottando un concetto ampio di minaccia. Solo intendendo la minaccia come comprensiva della prospettazione di un male giusto, può affermarsi che il soggetto pubblico, che minacci di esercitare un proprio potere in modo conforme al diritto, prospettando al privato di poter fare anche il contrario a seguito di dazione o promessa, sostanzialmente realizza una condotta contrastante con i più elementari doveri d'imparzialità e correttezza della Pubblica Amministrazione: una condotta, dunque, offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma.

Tuttavia, accogliere un concetto ampio minaccia, significa anche, inevitabilmente, misurarsi con *la possibilità che la minaccia lambisca il limite di altre forme d'interazione psichica tipizzate dal legislatore*: prima tra tutte, l'induzione. Soprattutto nei casi in cui la minaccia appaia priva del carattere di aggressione aperta all'altrui volontà o di connotati di obiettiva illiceità (si pensi alla minaccia implicita, larvata e, in taluni casi, alla minaccia di esercitare un diritto) sembra che la stessa si configuri come un'attività di pressione psicologica che non costringe ma, più propriamente, "convince" la vittima ad aderire alla pretesa del soggetto attivo, non diversamente da quanto può dirsi a proposito dell'induzione<sup>59</sup>.

Ovviamente, il problema degli esatti confini del concetto di minaccia non ha solo rilievo teorico.

Per rimanere in tema di estorsione, va sottolineato che essa, nell'attuale sistema normativo, è reato di spiccata gravità, e attribuire rilevanza a forme blande di indebita pressione sulla vittima significa anche, *de iure condendo*, confrontarsi con la possibilità di ridurre i minimi edittali di pena, ovvero di introdurre soglie di carattere quantitativo relative all'entità del danno e del profitto di natura patrimoniale o, ancora, valutare l'opportunità di tipizzare diversamente le modalità della condotta e le caratteristiche del male prospettato alla vittima<sup>60</sup>.

D'altro canto, il fenomeno delle estorsioni è percepito come fatto particolarmente pericoloso soprattutto per le connessioni che spesso presenta con la criminalità organizzata e per il conseguente danno che ne deriva alle attività economiche e commerciali; il diffuso allarme sociale suscitato ha finora spinto Governo e Parlamento ad adottare misure che vanno dall'aumento delle pene, all'istituzione di un fondo di solidarietà a sostegno delle vittime. È verosimile, dunque, che alla base

---

illecito bastasse a integrare un abuso, quest'ultimo dovrebbe ritenersi implicito nella condotta di costrizione o di induzione e non sarebbe stato necessario menzionarlo nell'impianto descrittivo della fattispecie. Per questa posizione cfr. G. CONTENUTO, *La concussione*, Bari, 1970, p. 56 e s.: «Se la proiezione finalistica del comportamento d'ufficio verso un obiettivo illecito dovesse bastare a qualificare abusiva la condotta del p.u., [...] sarebbe stato sufficiente incriminare soltanto il fatto della costrizione o dell'induzione». Conformemente, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, Bologna, 2007, p. 213 e s.: «Se a configurare l'abuso bastasse la direzione finalistica del comportamento del soggetto attivo verso uno scopo illecito - indipendentemente da connotati obiettivi -, ne risulterebbe modificata la fattispecie legale con una tacita abrogazione del requisito dell'abuso».

<sup>59</sup> Sulla nozione di induzione, cfr. V. MORMANDO, *Prime riflessioni sulla condotta di istigazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 552 e *Id.*, *L'istigazione. I problemi generali della fattispecie ed i rapporti con il tentativo*, Padova, 1995, p. 22. L'Autore definisce l'induzione come «"attività dialettica di indirizzo" che lambisce il limite della costrizione senza tuttavia refluire in essa e si manifesta in una generica pressione psicologica finalizzata ad "influire" sulle scelte motivazionali della vittima».

<sup>60</sup> Cfr. S. PROSDOCIMI, *Note sul delitto di estorsione*, cit., p. 685.

della dilatazione del concetto di minaccia operata in via interpretativa vi siano, per l'appunto, esigenze repressive ispirate a logiche emergenziali: è paradigmatica, in questo senso, la figura dell'estorsione "ambientale", basata sull'idea che la minaccia estorsiva sia implicita nei comportamenti diffusi in determinati contesti ambientali.

Come ognuno vede, la progressiva espansione del concetto di minaccia nella fattispecie di estorsione pone il problema di un difficile bilanciamento tra contrapposte esigenze (il rispetto dei principi di tipicità, di proporzione e meritevolezza della pena da un lato, le esigenze di politica criminale dall'altro), nessuna delle quali può restare elusa, e con le quali occorrerà confrontarsi ancora.